

**DELIBERAZIONE 24 FEBBRAIO 2026
46/2026/R/GAS**

**INTEGRAZIONE A “LA BOLLETTA DEI CLIENTI FINALI DI ENERGIA” DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 315/2024/R/COM, IN SEGUITO AL DECRETO 29
DICEMBRE 2025 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN MERITO ALLE
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE**

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1375^a riunione del 24 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE;
- la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito: d.lgs 504/1995);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché’ recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;
- il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (di seguito: d.lgs 43/2025);
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2025 sulle modalità di applicazione dell’accisa sul gas naturale a partire dal 1° gennaio 2026 (di seguito decreto MEF);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l’Allegato A recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di

elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com e in particolare l’Allegata A recante “Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale” come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e in particolare l’Allegato A recante il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” come da ultimo modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2023, 516/2023/R/com (di seguito deliberazione 516/2023/R/com);
- la deliberazione 23 luglio dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com) e, in particolare, l’Allegato A recante “La bolletta dei clienti finali di energia” come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 360/2025/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera *h*)), ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo “*la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali*” (articolo 2, comma 12, lettera *l*));
- nell’ambito del perseguimento dei compiti, con la deliberazione 516/2023/R/com l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per l’aggiornamento dell’allora vigente regolazione della Bolletta 2.0 e la revisione organica delle informazioni indicate in bolletta. Tale procedimento è stato altresì sottoposto all’Analisi di impatto della regolazione (AIR) al fine di permettere, da un lato, la più ampia partecipazione al procedimento da parte di tutti i soggetti interessati (gli “stakeholder”) e, dall’altro, una valutazione più ampia e approfondita delle diverse opzioni regolatorie prospettate;
- con la deliberazione 315/2024/R/com, dopo ampia consultazione, l’Autorità ha approvato “La bolletta dei clienti finali di energia” (di seguito anche: nuova disciplina), riformando le precedenti previsioni di cui alla Bolletta 2.0 in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione con l’obiettivo di rendere le bollette dei clienti finali più semplici, comprensibili e uniformi;

- la nuova disciplina ha disposto una nuova struttura della bolletta articolata in due documenti regolatori:
 - il primo è costituito dalla c.d. Bolletta sintetica, contenente:
 - a) il **Frontespizio Unificato**, inteso come prima pagina universale della bolletta di tutti i clienti finali, che comprende un insieme circoscritto di informazioni-chiave, definite dall'Autorità;
 - b) lo **Scontrino dell'energia**, recante uno schema semplice e comprensibile che espone gli importi fatturati, in sostituzione della vigente classificazione in voci di spesa "per destinazione", e che fornisce le informazioni relative alla formazione degli importi nella logica quantità per prezzo (o "prezzo medio" dove rilevante);
 - c) il **Box dedicato all'offerta**, contenente in forma sintetica le caratteristiche dell'offerta sottoscritta;
 - d) gli **Elementi informativi essenziali** con informazioni organizzate in "riquadri contenitori" denominati in modo unitario e riconoscibile; tra i riquadri disciplinati, l'Autorità ha previsto il riquadro denominato "Imposte", dedicato alle informazioni sull'Iva e sulle accise;
 - il secondo è il documento, di natura analitica, dei c.d. Elementi di dettaglio;
- i nuovi criteri e gli obblighi previsti dalla nuova disciplina si applicano, a partire dall'1 luglio 2025, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio di gas naturale domestici, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale; l'ambito di applicazione della nuova disciplina è stato esteso rispetto a quello definito per la Bolletta 2.0, ricomprendendo altresì il servizio di ultima istanza gas a partire dalle assegnazioni relative all'anno termico 2025-2026, nonché le forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2025 relativo alla modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale a partire dal 1° gennaio 2026 stabilisce le modalità attuative dell'accisa di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del d.lgs n. 504/1995, alla luce della revisione introdotta, nell'ambito della delega per la riforma fiscale, dal d.lgs 43/2025; il decreto si inquadra nell'ambito della revisione alla disciplina impositiva sul gas naturale destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonché all'autotrazione, anche con riguardo alle disposizioni in materia di accertamento, liquidazione e versamento del tributo e ai profili relativi alle modalità di rilascio dell'autorizzazione prevista per i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e ad ulteriori adempimenti;
- in particolare l'articolo 9, rubricato "Indicazioni da riportare in bolletta", prevede che i venditori siano tenuti a riportare, nelle fatture relative alla cessione di gas naturale o nelle bollette di pagamento, i quantitativi di gas naturali venduti nel periodo indicato nella bolletta, specificando: "*i quantitativi di gas naturale venduti nel*

periodo cui la bolletta si riferisce specificandone l'impiego, le aliquote di accisa applicate per ciascuna fascia o scaglione di consumo, l'eventuale esenzione o non applicazione dell'accisa qualora prevista per l'impiego indicato e l'accisa complessivamente applicata in relazione ai consumi” (art. 9, comma 1);

- al comma 2 del medesimo articolo 9, è specificato, inoltre, che in ciascuna delle fatture o bollette *“le aliquote di accisa da applicare a quantitativi di gas naturale fatturati sono quelle vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.”.*

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- all'interno della sezione degli Elementi informativi essenziali della bolletta sintetica, la nuova disciplina prevede che nell'apposito riquadro riportante il dettaglio delle Imposte, le informazioni relative alle accise applicate siano dettagliate in:
“a) accise e addizionali, indicando le singole aliquote, i quantitativi di energia elettrica o gas cui sono applicate e l'ammontare dovuto”.

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire certezza agli operatori sulle corrette modalità di compilazione dei documenti regolatori di cui alla nuova disciplina rispetto alle nuove disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto MEF, efficaci dall'1 gennaio 2026, assicurando in tal modo la conseguente trasparenza per i clienti finali, sia necessario adeguare la regolazione della Bolletta sintetica, affinché sia chiaramente indicato quanto previsto nel richiamato decreto in relazione all'impiego, alle aliquote di accisa applicate, a eventuali esenzioni, nonché all'accisa complessivamente applicata in relazione ai consumi; sia altresì necessario, nonostante il documento regolatorio della Bolletta sintetica non costituisca documento di natura fiscale, sempre al fine di assicurare la chiarezza per gli operatori, richiamare esplicitamente la coerenza della Bolletta con la normativa in materia fiscale;
- sia pertanto necessario disporre che siano riportate nell'apposito riquadro “Imposte” degli Elementi informativi essenziali della Bolletta sintetica, in coerenza con la normativa in materia fiscale, le informazioni relative a:
 - l'impiego,
 - l'eventuale esenzione o non applicazione dell'accisa qualora prevista per l'impiego indicato, nonché
 - l'accisa complessivamente applicata in relazione ai consumi;
- ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, non sia necessario procedere a preventiva consultazione del presente provvedimento in quanto, limitandosi ad adeguare i criteri di compilazione del riquadro “Imposte” riferito alle accise, rispetto alla sopravvenuta disciplina della stessa, costituisce atto di natura vincolata

DELIBERA

1. di integrare l'Allegato A della deliberazione 315/2024/R/com come segue:
 - l'articolo 8, comma 19, lettera a) è sostituita con la seguente:
 - “a) in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, le accise e addizionali, indicando le singole aliquote, i quantitativi di energia elettrica o gas cui sono applicate e l'ammontare dovuto, nonché l'accisa complessivamente applicata in relazione ai consumi. Sono riportate inoltre, le informazioni relative all'impiego e all'eventuale esenzione o non applicazione dell'accisa qualora prevista per l'impiego indicato;”
2. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua